SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962

(186ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » **(920-D)** (*Modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE *Pag.* 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3408, 3413
FORTUNATI 3403
OLIVA 3408
RONZA 3413
SPAGNOLLI, *relatore* 3400, 3402, 3403, 3405, 3407, 3408, 3413
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 3402, 3403, 3405, 3407, 3413

« Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » **(2089-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . 3382, 3383, 3385, 3386, 3389, 3390, 3392, 3395, 3396, 3398, 3399, 3400
BRACCESI 3382, 3389
FORTUNATI . 3383, 3385, 3386, 3388, 3389, 3390, 3395, 3398, 3399, 3400
OLIVA 3385, 3386, 3399
RONZA . . . . . *Pag.* 3395
SPAGNOLLI 3382, 3383, 3385
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 3383, 3385, 3386, 3388, 3389, 3390, 3392, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399

« Autorizzazione alla cessione in proprietà al comune di Piacenza di metri quadrati 36.170, dell'immobile sito in Piacenza denominato "ex Caserma Zanardi Landi" in contropartita della costruzione di edificio per gli uffici finanziari, della cessione in proprietà allo Stato dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 in zona "Molini degli orti" e della rinuncia a rinvendicare metri quadrati 2.650, posti sempre in Piacenza, in località "Barriera Torino" **(2357)** (*D'iniziativa dei senatori Conti ed altri*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3425, 3426
SPAGNOLLI, *f.f. relatore* 3425
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 3426

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri e Spagnolli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro Bovetti.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » (2089-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge del quale sono io stesso relatore.

Si tratta del disegno di legge sull'imposta « cedolare », e tutti i colleghi ricorderanno quale sia stato il lavorio faticoso, pesante e non senza noie, che si è dovuto affrontare per approvarlo. Ricordo alla Commissione che io stesso ho dovuto rifare più volte la relazione, e ci siamo riuniti più volte, abbiamo modificato più volte successivamente gli articoli e abbiamo quindi varato il nostro testo, che è stato approvato dal Senato, il quale portava emendamenti a tutti gli articoli del disegno di legge. Ora la Camera, in data 17 dicembre 1962, ha trasmesso al Senato il testo del disegno di legge, modificato. Io ritenevo che si trattasse di pochi rilievi e modificazioni di forma. Viceversa il disegno di legge porta modificazioni a quasi tutti gli articoli e al titolo.

Quindi, se io debbo rimettermi a studiare tutte gli emendamenti, debbo avere il tempo di farlo; sono cose che bisogna fare sul serio. D'altra parte il tempo non è facile trovarlo perchè siamo alla vigilia delle vacanze natalizie e dobbiamo svolgere una quantità imponente di lavoro; quindi sono nell'impossibilità assoluta di studiare il disegno di legge e di riferire entro due o tre giorni.

In questa condizione di cose, data la necessità di trovare la copertura per altri disegni di legge, io credo che dovremmo fare un atto di fiducia verso la Camera e anche verso il Ministro delle finanze, il quale è stato presente durante la discussione e queste modifiche le ha approvate o consentite nel modo che egli stesso ci spiegherà. Può darsi che dopo le sue spiegazioni si potrà concludere qualche cosa.

Chiedo scusa alla Commissione se non sono in grado di fare di più.

B R A C C E S I . Questo disegno di legge andrà in Aula, perchè credo che, comunque, noi non si possa modificare nulla di quanto ha deliberato l'Assemblea.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Si è già fatto anche qualche tempo fa per un disegno di legge importante che noi avevamo discusso in sede referente. Andò in Aula e fu modificato abbastanza profondamente. Ritornò dinanzi alla Commissione finanze e tesoro in sede deliberante. Io insorsi e dichiarai al Presidente del Senato che un disegno di legge che aveva fatto il suo *iter* in Assemblea non poteva essere discusso in Commissione in sede deliberante; ma la Presidenza fu di contrario avviso. Quindi il precedente c'è stato. Il guaio è che questo disegno di legge dovrebbe coprire diversi impegni di spesa e non so se ciò sia possibile. Questa comunque è una questione di merito che vedremo dopo. Quindi io crederei che la questione pregiudiziale possa essere superata dato che esiste un precedente in tal senso.

S P A G N O L L I . C'è l'urgenza della copertura per i miglioramenti ai professori,

perchè si sta profilando una situazione molto difficile.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Io ringrazio il Presidente che si è anche investito un po' della posizione del Governo, sentendo così la necessità di sollecitare la Commissione; col suo permesso, intenderei ora esporre i punti fondamentali sui quali la Camera dei deputati ha apportato delle modificazioni.

Per quanto concerne le cooperative, mentre il Senato aveva accettato e aveva stabilito che non dovessero essere denunciati gli utili distribuiti dalle cooperative aventi fino a 25 milioni di capitale sociale, la Camera ha portato il limite a 40 milioni. Per di più la Camera ha accolto il principio dell'esenzione dagli obblighi della ritenuta e delle comunicazioni nei primi cinque anni dall'inizio dell'attività delle cooperative, principio che noi avevamo stabilito soltanto per le Banche popolari cooperative.

Questi sono i due punti fondamentali delle modifiche apportate dalla Camera in materia di cooperative. Vi dirò che il Governo è stato un po' arrendevole sull'argomento per due motivi. Anzitutto perchè, effettivamente, le cooperative sono molte e quindi il peso tecnico che poteva venire da tutte le denuncie di piccoli utili distribuiti dalle cooperative, nel momento di crisi derivante dal cambiamento del sistema tributario, veniva ad essere alleggerito con giovamento per l'economia generale dell'applicazione della legge.

In secondo luogo si è pensato a introdurre la norma che era già stata introdotta per le banche popolari, perchè nei primi anni una cooperativa difficilmente può avere la possibilità di raccogliere crediti in maniera di farsi le ossa e allettare i soci. E allora, in questa situazione, il Governo ha un po' « mollato » sul piano delle cooperative.

S P A G N O L L I . Ha « mollato » alla Camera e qui.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il secondo punto sul quale vi è stato cedimento effettivamente grave, da parte del Governo, è stato il problema delle Regioni a statuto speciale, poichè mentre la cedolare secca sui titoli al portatore era stata stabilita nella misura del 15 per cento, la Camera l'ha portata all'8 per cento. La questione non è di grossissima portata finanziaria, perchè si tratta di cento miliardi di titoli emessi a un tasso medio che non va oltre il quattro per cento; di solito sono quattro miliardi annui; su questi quattro miliardi la differenza del 7 per cento è di 280 milioni di lire. Non dunque che questa sia una grossa questione, ma quella che ha importanza è la questione di principio.

La modifica è stata sostanzialmente sostenuta su questa base, e debbo essere sincero nel dire che non mi piace molto la soluzione adottata; però è stato fatto osservare che in sostanza una maggiore aliquota, in questo momento di sforzo dell'economia, soprattutto siciliana, frenerebbe l'industrializzazione di quella regione.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Su questo punto riterrei che una certa ragione giustificativa possa esserci, perchè noi stessi, quando abbiamo discusso sulla scelta da fare fra l'imposta secca e la ritenuta di acconto così come era organizzata, eravamo tutti d'accordo nel preferire, sul piano pratico, l'imposta cedolare secca, e convenimmo che si poteva arrivare fino al sette o all'otto per cento; e su questo, ripeto, eravamo tutti d'accordo.

F O R T U N A T I . La gravità eccezionale della cosa sta nel fatto che, secondo la modificazione della Camera, dal 15 per cento si va all'8 per cento e nessuno saprà chi avrà pagato l'imposta.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Era stato un motivo per cui avevamo respinto la cedolare secca.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Nello stesso tempo è stato fatto osservare, in merito alla modifica concernente la non applicazione dell'obbligo di comunicazione per chi è possessore di titoli al portatore, che, trattandosi di titoli al por-

tatore, viene negata di per se stessa la possibilità di un accertamento, che sarebbe sempre un accertamento puramente tecnico, data la natura dei titoli. Però non può negarsi il fatto che, se si conoscesse chi possiede i titoli, naturalmente l'accertamento ai fini della complementare dovrebbe essere fatto.

Terzo punto: la questione del rilevamento della data dell'ultima girata. Su questo punto è stato il Governo che ha proposto la modificazione, perchè il Governo si è trovato di fronte a una specie di sollevazione da parte degli Istituti bancari, i quali dicevano che con la rilevazione della data dell'ultima girata si sarebbe passati da una media di venti milioni di denuncie a una media di sessanta milioni. E allora noi abbiamo pensato che l'indicazione della data dell'ultima girata noi l'avevamo semplicemente introdotta per le società, per le quali si pone la questione se i titoli siano stati tenuti più o meno tempo, e sostanzialmente per i titoli girati successivamente all'ultima distribuzione di utili, perchè era perfettamente inutile si ripetesse la registrazione di un acquisto, quando questo si era già registrato in occasione della precedente distribuzione.

Altro punto di cedimento è stato quello della non rilevazione di colui che si presenta a percepire per conto di terzi. Molte volte abbiamo osservato che è in uso, da parte delle banche e degli agenti di cambio, di fare la girata semplicemente con la scritta: « Per mandato del precedente giratario », cioè dell'attuale girante; permodochè un tizio può tranquillamente intestare i suoi titoli alla donna di servizio senza che questa neanche lo sappia, perchè la banca, che sa che sono di lui, mette: « Per mandato del girante », e fa tranquillamente l'operazione. Io su questo punto non ero d'accordo, però la Camera ha apportato questa modificazione sempre ritenendo che, per lo meno in un primo tempo, sia opportuno semplificare, rendere più scorrevole questo sistema che già di per se stesso presenta delle difficoltà non trascurabili anche per l'Amministrazione.

La Camera non ha avuto delle ragioni di altra natura; ha soltanto voluto impedire che a un certo momento noi venissimo soffocati da tante rilevazioni al punto da non poter fare più niente; allora ha cercato di ridurre le rilevazioni il più possibile.

Altro emendamento concerne la introduzione di un sistema di moduli fissi per i titoli e i certificati che saranno via via emessi dalle società in sostituzione di quelli in corso, in modo che i signori giranti siano indotti a mettere le loro girate in fila anzichè a casaccio, come erano abituati a fare.

L'ultima modifica che è stata apportata è quella circa la entrata in vigore del provvedimento, fissata per il 1° gennaio 1963, perchè si è ritenuto di dover derogare alla norma generale che fissa una *vacatio legis* di quindici giorni dalla pubblicazione della legge.

Queste sono sostanzialmente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Aggiungerò che vi è stata, alla Camera, un'ampissima discussione nei riguardi dei titoli degli Stati esteri e in modo particolare della Santa Sede, in quanto proprio e specialmente nei riguardi della Santa Sede è difficile stabilire un regime di parità di trattamento, poichè noi non abbiamo, ad esempio, industrie laniere entro il territorio dello Stato della Città del Vaticano e pertanto un trattamento di parità appariva un trattamento di generosità da parte dello Stato italiano.

È stato votato, quindi, un ordine del giorno in cui si raccomandava al Governo che le disposizioni di cui al presente provvedimento non vengano applicate ai titoli posseduti da Stati esteri, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e dalla Banca europea per gli investimenti, se non nel quadro di particolari appositi accordi internazionali.

Aggiungerò che è stato modificato anche il titolo del disegno di legge, perchè per i titoli esteri o per quelli al portatore non si tratta di un'imposta d'acconto, ma di un'imposta secca.

C'è stata una proposta, da parte dell'onorevole Curti, di istituire contemporaneamente una imposta per trattenuta di acconto sugli utili derivanti dalle speculazioni sulle

azioni. L'onorevole Curti diceva press'a poco così: quando in sede bancaria o di borsa vengono liquidate le operazioni di borsa a vantaggio dell'una o dell'altra parte, debbono essere fatte le trattenute della ricchezza mobile sugli utili rilevati. Questo emendamento non è stato preso in considerazione, ritenendosi che l'oggetto diventava diverso da quello della « cedolare » e che dovesse essere sottoposto ad uno studio un po' approfondito, anche per non creare, vicino al mercato borsistico regolare, un mercato extraborsa, che non avrebbe portato ulteriore ordine in un campo che non è ordinatissimo, come quello del commercio dei titoli azionari.

La Commissione della Camera, come quella del Senato, sarebbe stata tendenzialmente più propensa ad un'imposta secca, ma nella sostanza si è ritenuto che non potesse essere apportata una modifica così sostanziale, dato che la legge doveva avere un carattere di affermazione di principio e inquadrarsi in tutto il complesso dell'imposta complementare.

Mi pare di aver esposto quali sono i punti fondamentali delle modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge già approvato dal Senato. Vedremo poi le altre, che di massima sono di carattere formale.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di dare lettura degli articoli del disegno di legge, desidererei sapere se vi sono osservazioni sulla modifica del titolo.

O L I V A . Ritengo che non si possa accettarla: o si dice « ritenuta di acconto » o si dice « ritenuta d'imposta ».

P R E S I D E N T E , *relatore*. Sono due cose diverse.

F O R T U N A T I . Diciamo « ritenuta d'acconto ». Devo poi rilevare che i ministri Lo Malfa, e Tremelloni hanno affermato che il provvedimento, così come è congegnato, va bene, e che esso deve servire allo scopo di reperire fondi; e adesso il ministro Trabucchi ha parlato dell'esenzione di persone giuridiche dagli obblighi previsti dalla legge, ha detto che le azioni al portatore pagano meno. Ora vorrei sapere che cosa dà l'imposta, e a quali coperture si può provvedere col gettito di essa. Finirà che si spenderà per istituire un tributo che poi non darà niente. Si parlava ieri in treno, con un direttore di banca e con degli industriali, del disegno di legge detto della « cedolare », ed essi ne ridevano dicendo che sono sciocchezze.

S P A G N O L L I . La questione del titolo la possiamo superare nel senso che si deve intendere, nonostante la imperfetta dizione della Camera, che si tratta di una imposta e non di una ritenuta di imposta.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento inserito dalla Camera, nel titolo del disegno di legge, e cioè l'aggiunta, dopo le parole « ritenuta d'acconto », delle altre « o di imposta ».

(*È approvato*).

Nel testo modificato dalla Camera, il quinto comma dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

« Nella richiesta del certificato di cui al comma precedente e nel certificato stesso devono essere indicate le azioni delle quali il richiedente intende riscuotere i dividendi senza applicazione della ritenuta. L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette deve trasmettere semestralmente alle società emittenti un elenco di soggetti per i quali sono stati emessi i certificati, con l'indicazione del numero delle azioni alle quali i certificati stessi si riferiscono.

La richiesta del certificato ed il certificato stesso non sono soggetti a tassa di bollo ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. L'emendamento è stato apportato perchè altrimenti le società non saprebbero quali sono i titoli sui quali non deve farsi la trattenuta.

F O R T U N A T I . Ciò vuol dire che in pratica non funziona niente. Mentre que-

sto era un compito del singolo adesso si scarica sull'Amministrazione. Perchè, mi domando, deve essere trasmesso l'elenco dei soggetti per i quali sono stati emessi i certificati...

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Perchè il singolo si presenta ad incassare alla banca e non alla società ed è la società che deve versare allo Stato. Poi lo Stato provvede a rimborsare.

P R E S I D E N T E , *relatore.* È una aggiunta di garanzia, perchè tutto rimane come prima. La responsabilità individuale, quindi, rimane.

F O R T U N A T I . Come fa l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette a indicare il numero delle azioni...

O L I V A . Perchè sono elencate...

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Perchè il certificato deve indicare il numero delle azioni alle quali lo stesso certificato si riferisce.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Metto ora ai voti l'anzidetto emendamento della Camera, di cui ho gia dato lettura.

(*È approvato*).

Nel penultimo comma del testo del Senato, alla quinta riga, la Camera dei deputati ha inserito le seguenti parole. « se l'ammontare della ritenuta stessa non raggiunga le lire 200 e, se superiore »; più avanti le parole « 25 milioni » sono state sostituite con le altre: « 40 milioni ».

Metto ai voti queste modificazioni.

(*Sono approvate*).

L'ultimo comma, inoltre è stato sostituito dal seguente:

« Gli obblighi della ritenuta e delle comunicazioni non si applicano altresì agli utili distribuiti:

1) dalle Banche popolari cooperative e dalle società cooperative aventi i requisiti di cui al comma precedente qualunque sia l'ammontare del capitale versato, nei primi cinque anni dall'inizio della loro attività,

2) sulle somme di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

F O R T U N A T I . Noto che il punto 2) dell'emendamento inserito dalla Camera non è sottolineato come il punto 1).

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Non è sottolineato perchè non si tratta di un alinea modificato, ma di un alinea aggiuntivo dal contenuto del tutto nuovo, che non trova riscontro nel testo del Senato.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Metto ai voti la suddetta modificazione.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti l'articolo, che con le modificazioni testè approvate, risulta così formulato.

Art. 1.

Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti, anche a titolo di acconto, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta nella misura del 15 per cento.

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.

Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle ri-

serve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente alla entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.

La ritenuta prevista dal primo comma non si applica sugli utili spettanti a persone fisiche qualora il possessore del titolo produca un certificato del competente Ufficio delle imposte attestante che nè il possessore stesso nè altri componenti della medesima famiglia anagrafica, ad esclusione dei membri aggregati, sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare in corso di riscossione. Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni degli articoli 4 e seguenti.

Nella richiesta del certificato di cui al comma precedente e nel certificato stesso devono essere indicate le azioni delle quali il richiedente intende riscuotere i dividendi senza applicazione della ritenuta. L'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette deve trasmettere semestralmente alle società emittenti un elenco dei soggetti per i quali sono stati emessi i certificati, con l'indicazione del numero delle azioni alle quali i certificati stessi si riferiscono.

La richiesta del certificato ed il certificato stesso non sono soggetti a tassa di bollo.

L'obbligo della ritenuta e quello delle comunicazioni e dei versamenti previsti dagli articoli seguenti, non si applicano alle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, se l'ammontare della ritenuta stessa non raggiunga le lire 200 e, se superiore, a condizione che il capitale sociale versato non superi i 40 milioni e che nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, numero 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni.

Gli obblighi della ritenuta e delle comunicazioni non si applicano altresì agli utili distribuiti:

1) dalle Banche popolari cooperative e dalle società cooperative aventi i requisiti di cui al comma precedente qualunque sia l'ammontare del capitale versato, nei primi cinque anni dall'inizio della loro attività;

2) sulle somme di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

Le società devono versare semestralmente alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale l'intero ammontare delle ritenute da effettuarsi a norma dell'articolo 1. Il versamento deve essere effettuato entro il 20 gennaio o rispettivamente il 20 luglio del semestre successivo alla deliberazione di distribuzione degli utili o alla pubblicazione di essa nel foglio annunci legali in quanto prescritta e deve comprendere anche l'ammontare delle ritenute sugli utili non ancora riscossi dai soci.

Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le società devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'ammontare complessivo degli utili spettanti ai soci e delle ritenute operate nell'anno solare precedente, specificando gli importi corrispondenti a ciascuna distribuzione ed allegando le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determi-

nato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio. Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Questo emendamento è stato introdotto perchè le aziende di credito hanno fatto presente che esse usano fare un servizio di intermediazione, che è quello di far passare le azioni di cui trattasi da un titolare ad un altro. Se io mi reco in una banca per vendere 50 Montecatini e c'è contemporaneamente un altro che vuol comprare 50 Montecatini, non avviene il trasferimento da me, venditore, all'altro, compratore, ma il trasferimento da me alla banca e dalla banca all'altro acquirente. E di questi affari in una giornata le banche ne fanno centinaia.

F O R T U N A T I . Lo possono fare o non lo possono fare?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non lo possono fare.

F O R T U N A T I . Che si chiuda un occhio, va bene; ma se diciamo espressamente che siamo consapevoli di ciò, in questo caso non solo lo faranno, ma saranno autorizzate a farlo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non è che siano autorizzati a farlo. Diciamo le cose come sono: questo servizio della denuncia dei titoli acquistati e venduti serve a uno scopo. Certamente, se si tratta di titoli trasferiti nel periodo del pagamento delle cedole, quando le banche pagano le cedole debbono dire: « L'ultima girata è avvenuta il giorno tale »: e allora bisogna che si scoprano da questo punto di vista.

F O R T U N A T I . No, non scoprono niente, perchè l'articolo dice: « I soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio ». Poi si continua: « Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti ». Quindi non si scopre proprio un bel niente perchè le aziende di credito non diranno niente, dato che si tratta di azioni vendute o acquistate in funzione di una mediazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Debbono fare la trattenuta intera, perchè le banche possono avere il rimborso sull'imposta delle società soltanto se dichiarano che hanno avuto le azioni da più di un anno. Sono due cose indipendenti agli effetti dell'imposta cedolare. Devono dichiarare la data dell'ultima girata anche per questi titoli. Soltanto agli effetti del controllo del movimento dei titoli attraverso le società, abbiamo ammesso quella deroga, perchè non incide agli effetti della « cedolare ».

F O R T U N A T I . Un'altra domanda: quali sono adesso i tributi che pagano le aziende di credito?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Tutti.

F O R T U N A T I . Cioè: l'imposta sulle società che aliquota ha?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il 7 e mezzo per cento per gli istituti di credito.

F O R T U N A T I . Siccome la norma stabilisce che a un certo momento si deve eseguire il conguaglio, allora qui si stabilisce che questa ritenuta di acconto dell'imposta va detratta dall'imposta sulle società.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Ma solo se posseggono i titoli da almeno un anno.

F O R T U N A T I . Ma agli effetti della deduzione, cosa deduce la banca?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Deduce sempre il 15 per cento e può domandare il rimborso soltanto se ha tenuto il titolo per dodici mesi.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Avevamo discusso già ampiamente l'argomento ed eravamo giunti alla conclusione che i soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni acquistate e vendute nel corso dell'esercizio. Era già pacifico, era una convinzione comune che le società di credito in genere fanno più acquisti e vendite per intermediazione che per conto proprio. Ora poi si dice: « Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti ». E siccome era già prevalente la funzione dell'agente di credito, grazie a questa norma le banche si faranno pagare tutte le mediazioni e non pagheranno più la tassa.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* La situazione è questa: in realtà le banche hanno detto che non erano nella condizione di poter fare le distinte per le azioni acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti, dato il gran numero delle operazioni da esse effettuate.

B R A C C E S I . Ma se si va ad una banca a comprare delle azioni, quando sono state pagate la banca rilascia un certificato dal quale risulta che si è creditori presso la banca di una determinata somma, ma non si ha il titolo in mano.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Questo disegno di legge era stato preparato, nel testo originario, da un Comitato nominato appositamente. Quando fui nominato relatore, dovetti prendere contatti con il Ministro delle finanze, con i direttori delle imposte e con tutti gli altri componenti del comitato. Ora, a dire la verità, mai da nessuno era stato affacciata l'opportunità o la necessità di fare questa distinzione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Nel disegno di legge originario non era neanche detto che « i soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio ».

P R E S I D E N T E , *relatore.* Come io avevo già osservato, e lo ripeto oggi, questa legge non è definitiva, è un esperimento che si fa, ed io sono convinto che prima della fine dell'anno si verrà a conoscenza di elementi concreti.

F O R T U N A T I . Si è detto che le banche non ottemperano a quell'adempimento perchè non lo possono fare. Una cosa è che non lo facciano, una cosa è dire: « Non fatelo ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Ripeto, la norma relativa ai soggetti tassabili in base a bilancio è stata introdotta dalla Commissione, perchè nel disegno di legge originario non c'era. Noi avevamo sempre detto: accadrà che queste azioni si intesteranno tutte alle società, perchè la complementare è progressiva e l'imposta sulle società no. Naturalmente, quindi, tutti coloro per i quali la complementare andrebbe al di sopra del 15 per cento, hanno tutto l'interesse di intestare le azioni alle società. Quando noi ammettiamo il concetto che nei riguardi delle società si fa il rimborso in base a un'imposta che non è progressiva, i titolari delle azioni hanno tutto l'interesse a scaricare sul bilancio delle società queste azioni.

Che ci sia questa possibilità non c'è alcun dubbio. Allora abbiamo pensato di porre, come condizione perchè le banche possano ottenere il rimborso, che le azioni siano in loro proprietà da un anno alla data della acquisizione del diritto agli utili, e per averne la prova abbiamo prescritto la denuncia dell'ultima girata. Abbiamo inoltre introdotto l'ultimo comma. Quando l'abbiamo introdotto le banche sono allora venute a dire che non ce la facevano, dato il modo col quale avviene il commercio dei titoli. Il commercio avviene agli sportelli, in quanto il piccolo compratore si rivolge agli sportelli e va a chiedere se hanno titoli da vendere (quanto ai grossi acquirenti, essi telefonano al loro agente di cambio e nessuno sa niente). Il piccolo che compera mille azioni, se l'impiegato dice che quelle azioni vanno bene, ne compera altre mille; se poi gli dice che vanno giù nelle quotazioni, il piccolo acquirente le vende tutte e duemila. Le operazioni susseguenti sono effettuate presso la stampa di compensazione, ma soltanto alla fine del mese la banca procede alla chiusura e alla liquidazione delle partite.

F O R T U N A T I . Il problema non è questo: noi ci presentiamo di fronte all'opinione pubblica con un testo legislativo, quindi ufficiale, da cui risulta chiaramente in che modo queste norme saranno applicate. La banca ha il rimborso...

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non ha il rimborso...

F O R T U N A T I . ...ha il rimborso della società.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Bisogna che dichiari la data dell'ultima girata, la quale deve essere almeno di un anno prima.

F O R T U N A T I . Da una distribuzione degli utili fino alla nuova distribuzione non vi sono mai date.

Noi facciamo, ripeto, una norma che non serve a niente. Di fronte all'opinione pubblica non diamo una buona prova della nostra capacità!

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Fino a quando le societa non saranno tenute a pagare l'imposta secca, queste cose avverranno sempre.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 3 quale risulta con la modificazione testè approvata.

Art. 3.

L'ammontare delle ritenute previste dall'articolo 1 è dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state operate, per l'anno di acquisizione del diritto agli utili stessi.

L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dalle cooperative a responsabilità illimitata è dedotto dall'imposta complementare dovuta dai soci delle società stesse nella proporzione stabilita dalla lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio è dedotto dall'ammontare della imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili è stato acquisito. Per le azioni in proprietà per un periodo inferiore all'anno, alla data della acquisizione del diritto agli utili, la deduzione è limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata ininterrotta della proprietà.

Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 177 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente risulta che l'ammontare delle ritenute è superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo a norma dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso; tali elenchi devono essere consegnati all'esattore contemporaneamente ai ruoli nei quali sono iscritte le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti. L'indennità prevista dall'articolo 199-*bis* del testo unico è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.

Per le società e le associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione le disposizioni dei commi precedenti si applicano nei soli riguardi delle ritenute operate sugli utili derivanti da azioni che concorrono a formare il patrimonio imponibile di cui al terzo comma dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Sugli utili spettanti ad organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, a soggetti tassabili in base a bilancio esenti dall'imposta sulle società ed a stranieri o italiani domiciliati all'estero non soggetti all'imposta complementare e all'imposta sulle società la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta, restando escluso il rimborso previsto dal quinto comma.

Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

I soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio. Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Anche l'articolo 4 ha qualche piccola modifica di forma, al secondo comma, di cui do lettura nel testo modificato, mentre invariati rimangono il primo e il terzo comma.

« L'azionista, ancorchè già iscritto nel libro dei soci, non può esigere gli utili senza esibire i titoli alla società emittente o alle aziende di credito o società finanziarie incaricate del pagamento e non può intervenire in assemblea se non li abbia depositati almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le Aziende di credito o società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione ».

Metto ai voti il secondo comma così come risulta nella sua nuova formulazione.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 4 quale risulta con la modificazione apportata dalla Camera dei deputati, testè approvata.

Art. 4.

Ha diritto al pagamento degli utili e all'intervento in assemblea, qando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di girate.

L'azionista, ancorchè già iscritto nel libro dei soci, non può esigere gli utili senza esibire i titoli alla società emittente o alle aziende di credito o società finanziarie incaricate del pagamento e non può intervenire in assemblea se non li abbia depositati almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le Aziende di credito o società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

I titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

All'articolo 5, primo comma, è stato inserito dalla Camera dei deputati, un emendamento aggiuntivo, nel primo periodo, dopo le parole « dell'ultima girata » delle al-

tre « , se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche ». È stato inoltre soppresso il secondo periodo del suddetto comma.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* L'emendamento riguarda i giratari di titoli ai quali, se sono persone fisiche, l'ammontare dell'imposta viene caricato sulla complementare. Non si troverà mai nessuno, quindi, che si intesterà i titoli all'ultimo momento. Se mai sono le società a poterlo fare, poichè hanno il rimborso ad aliquota fissa. Il cittadino, ripeto non ha interesse di intestarsi i titoli.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Metto in votazione il suddetto emendamento.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'intero articolo 5 nel testo modificato.

Art. 5.

Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo articolo 6 devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo, nonchè la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche. Per le imprese che non hanno personalità giuridica l'intestazione e l'annotazione di cui al citato articolo 4 debbono contenere le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

L'avvenuta rilevazione deve essere attestata mediante apposizione sul titolo, subito dopo l'ultima girata, di stampigliatura conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, convalidata con la firma del funzionario o impiegato addetto al servizio.

La rilevazione e la relativa attestazione non sono necessarie quando il titolo non ha formato oggetto di trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura.

La società emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di novanta giorni dalla data in cui il titolo è stato esibito o depositato.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* All'articolo 6 è stata inserita una sola modificazione e cioè l'inclusione dei Monti di credito su pegno di prima categoria: i quali Monti di credito di tale categoria sono tre in tutta Italia.

P R E S I D E N T E, *relatore.* Do lettura del primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

« Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli azionari ai fini dell'intervento in assemblea alle aziende di credito indicate dalle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, ai Monti di credito su pegno di prima categoria nonchè alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette ».

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'intero articolo 6 nel testo modificato.

Art. 6.

Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli azionari ai fini dell'intervento in assemblea alle aziende di credito indicate

dalle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, ai Monti di credito su pegno di prima categoria nonchè alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla società dei relativi dati.

Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilità, il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'articolo 5. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo articolo 7.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Dell'articolo 7 è stato dalla Camera dei deputati soppresso il secondo comma ed è stata modificata la lettera *b*) del terzo comma.

Do lettura del comma soppresso:

« Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili ».

Metto ai voti la soppressione.

(*È approvata*).

Do lettura della lettera *b*) del terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

« *b*) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Se la ritenuta è stata omessa a sensi dell'articolo 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto; ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'intero articolo nel testo modificato.

Art. 7.

Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'articolo 5, primo comma.

Le comunicazioni di cui al primo comma:

a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e redatti in tre copie una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società;

b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Se la ritenuta è stata omessa a sensi dell'articolo 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto;

c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del consiglio.

Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea

ordinaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 4.

Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'articolo 6, prima comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o società incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 8 e 9 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 8.

Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla società o dai soggetti indicati dall'articolo 6, primo comma, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 5, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore è la medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non è richiesta, quando il riporto risulta dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che esegue la comunicazione.

Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui colui che riscuote gli utili sia venuto in possesso dei titoli azionari per effetto di riporto simulato o attuato attraverso negozio indiretto.

Le comunicazioni prescritte dall'articolo 7 devono contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al riportato, specificandone la qualifica o precisando se il riportato è un'azienda di credito, un agente di cambio o un commissionario di borsa.

Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissionari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Le comunicazioni debbono avvenire, anche se le ritenute non siano state effettuate, entro trenta giorni dalla data in cui la società ha posto in pagamento gli utili.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di vendita a termine e per le operazioni di vendita a contanti con esecuzione differita per gli utili percepiti dall'intestatario delle azioni vendute e da questi dovuti al compratore.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano con riferimento all'imposta complementare o all'imposta sulle società dovute dal riportato o dal compratore a termine.

I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni date e prese a riporto nel corso dell'esercizio.

Art. 9.

Le società fiduciarie devono comunicare allo Schedario e al competente ufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare precedente, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo.

La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di utili sulle azioni intestate alla società fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e redatti in tre copie, una delle quali è restituita con visto di ricevuta alla società.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società fiduciaria.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* All'articolo 10 è stata apportata dalla Camera una modifica per la quale non si applicano agli utili delle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale gli obblighi di comunicazione previsti dal provvedimento in esame. Inoltre, la ritenuta a titolo di imposta è stata ridotta all'8 per cento.

F O R T U N A T I . Mi pare che non sia giusto.

R O N Z A . È questo, indubbiamente, un errore: dopo le altre agevolazioni andiamo anche a ridurre l'imposta dal 15 all'8 per cento!

P R E S I D E N T E , *relatore.* Do lettura dell'articolo 10 così come è nella sua nuova formulazione:

Art. 10.

Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta nella misura dell'8 per cento. Non si applicano agli utili anzidetti gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente legge.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do ora lettura degli articoli 11, 12 e 13, non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 11.

La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, ad esclusione dei titoli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, devono operare una ritenuta nella misura del 15 per cento.

L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2, secondo comma, e 3.

Art. 12.

In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli 1, 2, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'articolo 264 e dal primo comma dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi terzo e quarto dell'articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 13.

Le società e i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, incaricati ai sensi degli articoli precedenti sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'articolo 5.

Se le annotazioni nel libro dei soci vengono omesse o non sono eseguite in conformità alle norme di legge la società è soggetta alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo al quale si riferiscono le annotazioni omesse o irregolari. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Dell'articolo 14 è stato solo corretto, per coordinamento, il numero dei commi ivi citati, essendone stato soppresso uno dell'articolo 7 cui le citazioni si riferiscono.

Do lettura del testo modificato.

Art. 14.

Le società, i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, e le società fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 7, dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8, dall'articolo 9 e dal terzo comma dell'articolo 11. Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 7 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso.

La comunicazione si considera omessa quando non contiene gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali è prescritta.

La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda è raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri.

Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformità alle disposizioni dell'articolo 8, indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni.

Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera *c*) del primo comma dell'articolo stesso.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Un'aggiunta pleonastica, ma opportuna per una maggiore chiarezza della norma, è stata fatta dalla Camera all'articolo 15.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Do lettura dell'articolo 15, nel quale sono state aggiunte, alla fine del primo comma, le parole « dei titoli stessi ».

Art. 15.

Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle azioni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di titoli appartenenti a terzi, alla pena pecuniaria in misura pari al 10 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Se il fatto è compiuto al fine di sottrarre il reddito delle azioni alle imposte dirette si applicano a carico degli intestatari fittizi, ancorchè non rivestano la qualità indicata nel primo comma, ed a carico degli effettivi proprietari le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16, non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 16.

Coloro che non tengono regolarmente i libri e i documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, rifiutano di esibirli o comunque ne impediscono l'ispezione sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Nell'articolo 17, sono state inserite dalla Camera, dopo le parole: « aziende di credito, », le altre: « delle società finanziarie ». Metto ai voti tale modificazione.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti l'articolo 17 del quale do lettura sul testo così modificato.

Art. 17.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità delle violazioni degli obblighi imposti dalla presente legge possono essere adottati nei confronti delle aziende di credito, delle società finanziarie, delle società fiduciarie e degli agenti di cambio e commissionari di borsa, ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti articoli, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 4 del regio decreto-legge 22 aprile 1940, n. 531, e dall'articolo 59 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18, non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 18.

L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, può procedere alla ispezione dei libri e dei documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'ufficio delle imposte, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, ha facoltà di richiedere ai percettori degli utili, in sede di controllo delle dichiarazioni annuali presentate dagli stessi, la documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, procede presso le aziende stesse al controllo degli adempimenti prescritti dalla presente legge o comunque connessi agli incarichi assunti ai sensi dell'articolo 6.

Do ora lettura dell'articolo 19 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

I titoli e i certificati, che saranno emessi dalle società anche in sostituzione di titoli o certificati esistenti, devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni in conformità ad apposito modello approvato con il decreto medesimo.

Ai titoli ed ai certificati emessi dalle società, con azioni quotate in borsa, in sostituzione di quelli attualmente in circolazione, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica il primo comma della nota dell'articolo 17 della tariffa, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, a condizione che essi siano conformi al modello di cui al comma precedente e rechino l'indicazione a stampa di essere stati emessi in sostituzione di titoli e certificati precedenti ai sensi del presente articolo.

Sulle ragioni che hanno indotto la Camera a formulare questo articolo aggiuntivo non sappiamo niente perchè i bollettini della VI Commissione della Camera non lo spiegano.

T R A B U C C H I . *Ministro delle finanze.* Il primo comma contiene un semplice consiglio, perchè manca di sanzione; infatti dice che i modelli nuovi dei titoli e certificati debbono essere fatti come le cambiali. Si spera che la gente, insegnandole la strada, si adegui. Nel secondo comma è stabilito che i titoli emessi in sostituzione di quelli attualmente in circolazione entro i cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge siano senza bollo, perchè in questa maniera le società saranno allettate ad adoperare questo sistema. In fondo, non vi è nessun danno agli effetti della copertura.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19, aggiunto dalla Camera dei deputati, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura del comma aggiunto dalla Camera dei deputati all'articolo 20 (già 19 nel testo del Senato).

« L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826, si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine di riporto, per le quali il registro previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, purchè sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Questo, naturalmente, è a favore dello Stato.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntiva dell'articolo 20 nel testo formulato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20 quale risulta nel testo modificato.

Art. 20.

Sono abrogati gli articoli 3, 4 primo comma, 13 secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1148, modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96, gli articoli 2, terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, i commi quarto e quinto dell'articolo 17 e l'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del codice civile e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 3 dicembre 1939, n. 1966.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, sarà stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine e di riporto.

L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826, si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine di riporto, per le quali il registro previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, purchè sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del comma aggiunto dalla Camera dei deputati all'articolo 21 (già 20 del testo del Senato):

« Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 16.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3 ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. L'applicazione della norma verrebbe fatta in questo senso: qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili e il reddito complessivo accertabile a suo carico, ai fini della complementare, superi i 16 milioni, si applica una multa più grossa.

F O R T U N A T I . Come si fa a stabilire l'applicazione della sanzione sulla base di un reddito presunto?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il contribuente denuncia la cifra, ma l'accertamento viene dopo.

F O R T U N A T I . Allora il reddito non è più accertabile: è accertato.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* « Accertabile » vuol dire che può essere accertato anche in futuro.

F O R T U N A T I . In linguaggio giuridico « accertabile » non vuol dire « accertato dopo »; vuol dire che « potrà » essere accertato.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Accertato per il passato o accertabile per il futuro.

O L I V A . Se si mette a verbale che « accertabile » va inteso nel senso non di « ipoteticamente accertabile », ma di « effettivamente accertabile », credo che potrebbe andare.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo, del quale ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21 quale risulta nel testo modificato.

Art. 21.

Nei confronti dei contribuenti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenteranno agli uffici delle imposte apposite dichiarazioni integrative, indicando gli utili su titoli azionari percepiti negli anni 1961 e precedenti, non si farà luogo all'applicazione delle sanzioni che sarebbero state applicabili in dipendenza dell'omissione, incompletezza o infedeltà delle precedenti dichiarazioni.

Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 16.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3.

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 22 (già 21 nel testo approvato dal Senato) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano tenute dopo il 1° gennaio 1963 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22 quale risulta nel testo modificato.

Art. 22.

Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano tenute dopo il 1° gennaio 1963.

Nel caso di acconti sugli utili erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'articolo 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione, e agli effetti dell'applicazione della imposta complementare e dell'imposta sulle società, gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23 (già 22) non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per ciascuno dei due esercizi successivi

è autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze di un fondo straordinario di lire 600 milioni, tratto dal gettito derivante dalla applicazione della presente legge. Tale fondo è destinato alle spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo) relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello Schedario generale dei titoli azionari e a altri servizi meccanografici, la cui esecuzione può essere affidata a soggetti ed imprese estranei alla Amministrazione delle imposte dirette.

L'Amministrazione medesima, per i fini di cui al primo comma, è autorizzata ad assumere e a trattenere in servizio per gli stessi esercizi finanziari, con il trattamento economico e previdenziale stabilito dall'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non oltre duecento unità di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

Do lettura dell'articolo 24, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 1963.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

F O R T U N A T I . Io protesto energicamente contro l'affrettata approvazione di questo provvedimento, la quale pone l'organo legislativo in una luce sfavorevole di fronte all'opinione pubblica.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Io desidero venga messo a verbale un ringraziamento al Ministro che ci ha spiegato le ragioni degli emendamenti apportati dalla Camera.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (920-D) (*Modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*, Avevo chiesto al signor Ministro che, qualora il testo del disegno di legge in esame ci fosse stato ritornato nuovamente emendato dalla Camera dei deputati, ci venisse a illustrare le ragioni delle modificazioni apportate al provvedimento, sulle quali penso egli vorrà ora intrattenerci, perchè i resoconti sommari che ci pervengono dall'altro ramo del Parlamento non ci forniscono sufficienti indicazioni. Infatti, nel bollettino della VI Commissione della Camera dei deputati in data 7 agosto 1962, a pagina 2, si dice: « In relazione alla necessità di studiare attentamente le modificazioni introdotte dalla 5ª Commissione del Senato, la discussione è rinviata ad altra seduta ». Nel bollettino in data 19 ottobre, pagina 3: « Dopo l'intervento dei deputati ..... (seguono i nomi) la Commissione rinvia la discussione ad altra seduta al fine di studiare gli emendamenti prospettati dal Sottosegretario Micheli ». Nel bollettino in data 14 novembre, pagina 6: « Il Sottosegretario Micheli dà notizia degli emendamenti presentati dal Governo agli articoli 12, 20 e 23 del disegno di legge. Dopo l'intervento del Presidente e dei deputati, la Commissione rinvia ad altra seduta la discussione del disegno di legge ». Dai bollettini del 28 e 29 novembre, risulta che la Commissione (pagina 10), finalmente comincia a parlare delle modifiche ai diversi articoli proposte dai vari deputati, ma non se ne dà giustificazione. La discussione si conclude in data 5 dicembre con le ultime

modificazioni ai singoli articoli, delle quali non appaiono i motivi.

Pertanto, arrivati a questo punto, occorrerà compiere un atto di fede e, sentite le dichiarazioni del Ministro, procedere oltre; e intanto io sottolineerò quelle che sono le modifiche.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura ora degli articoli 1, 2, 3 e 4, che non sono stati modificati.

Art. 1.

All'elenco dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, sono aggiunti, dopo il n. 13, i seguenti prodotti, con la imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

« 14) Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) . . . . per quintale L. 8.850

15) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile . . . . per quintale L. 12.400 »

Dopo il primo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti commi:

« Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo.

« Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, nonchè le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella *C* allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili ».

Art. 2.

Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui al precedente articolo 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantità dei prodotti stessi in esse contenuta.

Art. 3.

I prodotti di cui al precedente articolo 1 sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonchè a quelle del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Alle miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonchè alle miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 1, si applicano, per quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni riguardanti i prodotti petroliferi cui sono assimilate ai fini della imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine.

Art. 4.

Le tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificate con il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, nonchè con il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, sono sostituite con le tabelle *A*, *B* e *C*, annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per le finanze.

In conformità della tabella *C*, lettere da *A*) ad *H*), sono modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive modificazioni.

S P A G N O L L I , *relatore*. All'articolo 5, primo comma, sono state aggiunte, dopo le parole: « macchine agricole », le altre « ed alla generazione mediante impianti fissi di energia elettrica, limitatamente agli usi delle aziende agricole ». Qui noi eravamo giunti alla conclusione di non ammettere questa facilitazione, che era già stata introdotta dalla Camera. La Camera l'ha introdotta nuovamente.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Però con i soli impianti fissi, non con i motorini trasportabili. Alla Camera hanno ritenuto che un impianto fisso è soggetto a maggior controllo perchè non si può adoperare per altri usi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la suddetta modifica apportata dalla Camera dei deputati.

(*È approvata*).

La Camera dei deputati ha, inoltre, inserito, dopo il primo comma, il seguente comma aggiuntivo:

« Il Ministro per le finanze provvederà a coordinare le norme di cui al comma precedente con le norme sull'applicazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 così modificato.

Art. 5.

La benzina ammessa dall'allegata tabella *A* alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando è destinata all'azionamento dei motori delle macchine agricole ed alla generazione mediante impianti fissi di energia elettrica, limitatamente agli usi delle aziende agricole, deve essere adulterata, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze provvederà a coordinare le norme di cui al comma precedente con le norme sull'applicazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, è autorizzato altresì a stabilire, con proprio decreto, i criteri in base ai quali debbono determinarsi i consumi medi per ogni provincia e per ogni tipo di motore dei prodotti petroliferi destinati ad essere usati, in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per l'azionamento delle macchine agricole, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego delle macchine medesime nonchè a disciplinare, con lo stesso decreto, l'esercizio dei depositi, la distribuzione e l'utilizzazione degli anzidetti prodotti.

Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovraintendono appositi comitati provinciali ed un comitato centrale di coordinamento. I comitati provinciali sono presieduti dall'Intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dello Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del Gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi di ufficio, nonchè da un rappresentante della Sezione provinciale dell'U.M.A., da due rappresentanti delle categorie agricole scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della provincia e da un rappresentante della Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il comitato centrale è presieduto da un Ispettore generale della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ed è costituito da tre funzionari, oltre il Presidente, designati, rispettivamente, dai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio nonchè

da un rappresentante dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (U.M.A.).

I componenti dei comitati provinciali e quelli del comitato centrale sono nominati, rispettivamente, con decreto dell'Intendente di finanza e del Ministro per le finanze, durano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere riconfermati.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

S P A G N O L L I , *relatore*. Le modificazioni all'articolo 6 derivano soltanto dalla necessità di adeguare il disposto dell'articolo stesso alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, concernente modifiche alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Quando i dazi doganali subiscono variazioni in seguito agli accordi comunitari, naturalmente bisogna adeguare la legislazione interna.

S P A G N O L L I , *relatore*. Quindi, praticamente, al punto 1), lettera *a*), dell'articolo 6, per provenienze C.E.E., C.E.E.A., e C.E.C.A., i distillanti ivi elencati scortati dai certificati prescritti dovranno pagare un dazio del 4,50 per cento, anzichè del 5 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze, pagheranno il 6,30 per cento, anzichè il 7 per cento; e in relazione a questa differenza nella lettera *b*) si scende da un dazio dell'8 per cento ad uno del 7,20 per cento: è la riduzione temporanea del 10 per cento ai dazi doganali attualmente in vigore.

P R E S I D E N T E . Mi pareva che quella riduzione fatta doveva essere provvisoria, dato che dovrà avvenire una riduzione ulteriore da parte della C.E.E.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non è detto che così succeda, perchè non è stato ancora proposto il provvedimento relativo.

S P A G N O L L I , *relatore*. Comunque, da questa riduzione apportata nel testo della Camera, risulta che ci si è riferiti al parametro del 10 per cento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Noi oggi prendiamo atto di un provvedimento che è stato già preso, e che va in vigore, naturalmente, prima del 1° gennaio. Noi non dobbiamo preoccuparci di che cosa succederà dopo il 1° gennaio.

F O R T U N A T I . Se è naturale che questa norma venga posta in applicazione, mi sembra che non vi sia bisogno di un provvedimento legislativo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Questo provvedimento legislativo viene successivamente; cioè quello che stiamo approvando è posto in correlazione alle norme che di mano in mano sono state emanate. Il provvedimento in esame non va in vigore dal giorno in cui è stato presentato, ma dopo la sua pubblicazione, e deve quindi tener conto delle disposizioni che nel frattempo sono state emanate.

F O R T U N A T I . Così che se al 1° gennaio 1963 verrà fuori un altro provvedimento, allora noi faremo un'altra legge?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. No; ma se noi facciamo una legge in data 2 gennaio, evidentemente non possiamo ignorare le norme che fino ad allora sono state approvate.

S P A G N O L L I , *relatore*. Non possiamo che prendere atto delle disposizioni già avvenute; il resto verrà dopo e si applicherà automaticamente.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Vorrei poter spiegare in modo convincente al senatore Fortunati il meccanismo di questo provvedimento. Ogni legge ha una sua data; se tra il momento che è stata

presentata e quello in cui entra in vigore sono venute delle modificazioni alle tariffe doganali per ragione di accordi internazionali (o provvedimenti interni), naturalmente questa legge, che ha data posteriore a tali modificazioni, deve prenderne atto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il punto 1) dell'articolo 6 con le suddette modificazioni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 così modificato

Art. 6.

Alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

1) dopo la voce 27.10.A VI è aggiunta la seguente:

« VII. Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili):

— numero di statistica 60;

a) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a cinque gradi centigradi, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici: dazio sul valore: generale 25 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti 4,50 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze 6,30 per cento;

— numero di statistica 63;

b) altri: dazio sul valore: generale 18 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti 7,20 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze 16 per cento »;

2) le Note del Capitolo 27 sono modificate come segue:

nella nota *B*), dopo la lettera *l*) è inserita la seguente:

« *m*) si considerano « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21° C. »;

la Nota *C*) è sostituita dalla seguente:

« *C*) si considerano come « estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi » della voce n. 27.14-C.I. i prodotti della specie aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso »;

3) la nota (7), a pie' di pagina, riferita alla voce 27.14-C.I. è sostituita dalla seguente:

« Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabiilta per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 che non ha subìto modifiche.

Art. 7.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire che nelle raffinerie si proceda alla rettificazione od alla trasforma-

zione di prodotti petroliferi, già liberi da tributi e non usati, stabilendo le modalità da osservare per la particolare lavorazione.

« Quando dalla lavorazione si ottengono prodotti soggetti ad aliquota d'imposta più elevata, deve essere corrisposta la differenza fra l'imposta dovuta per ciascun prodotto ottenuto e quella pagata sull'eguale quantitativo di prodotto sottoposto a lavorazione.

« L'Amministrazione finanziaria può altresì consentire:

1) che i prodotti petroliferi finiti, gravati da imposta di fabbricazione, siano trasferiti, sotto vincolo di bolletta di cauzione, dai magazzini delle fabbriche, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, alle raffinerie per essere rilavorati ovvero miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione, quando tali operazioni siano riconosciute necessarie ai fini della immissione in consumo dei prodotti stessi;

2) che i gas di petrolio liquefatti ed i prodotti petroliferi finiti o semilavorati ottenuti negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa siano trasferiti, gravati da imposta, alle raffinerie per essere rilavorati o miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione e, limitatamente a quelli finiti, anche ai depositi doganali o ad essi assimilati.

« Sulle perdite che si verificano nelle rilavorazioni o manipolazioni dei prodotti finiti di cui ai commi precedenti è dovuta l'imposta di fabbricazione.

« Nel caso che venga autorizzata la lavorazione dei prodotti promiscuomente con altre materie prime o semilavorati, le perdite saranno determinate dall'Amministrazione ».

S P A G N O L L I , *relatore*. Alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 8, punto 1) del quarto capoverso, sull'abbuono dell'imposta per calo rispettivamente della benzina e degli idrocarburi aciclici, nonchè di altri prodotti petroliferi, noi avevamo fissato un limite per la deficienza rispetto alla bolletta di cauzione dell'1 per cento sui primi e dello 0,50 per gli altri prodotti petroliferi, mentre la Camera aveva proposto il 2 e l'1 per cento. Rimandato alla Camera il provvedimento, per la seconda volta ci ritorna l'articolo confermandoci il limite del 2 e dell'1 per cento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Su questo punto la Camera, come si è visto, è irremovibile. Ora decidete voi; il Governo non ci può fare niente. I miei tecnici ritengono che queste cifre vadano bene: il Senato era di parere diverso, ma la Camera, come avete appreso dal relatore, si è dimostrata irremovibile. Naturalmente, il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . E allora lasciamo la percentuale proposta per non rimandare il disegno di legge per la terza volta all'altro ramo del Parlamento.

S P A G N O L L I , *relatore*. Da parte mia posso assicurare che gli Uffici doganali hanno confermato anche a me che è meglio attenersi alla percentuale confermata dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dalla Camera all'articolo 8.

(*È approvato*).

Do quindi lettura dell'articolo 8 così come risulta con la modifica testè approvato.

Art. 8.

L'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura

percentuale annua in peso indicata qui appresso:

1) benzina ed idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 6 per cento;

2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 2 per cento.

« L'Amministrazione finanziaria, quando ricorrono speciali motivi che giustificano un maggior calo nella conservazione dei prodotti, ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta fino all'8 per cento per i prodotti indicati al n. 1) ed al 6 per cento per quelli indicati al n. 2).

« Gli abbuoni, di cui ai precedenti commi, sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.

« Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1) prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 2 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento;

2) prodotti pertoliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50 per cento.

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta anche sulla deficienza eccedente i limiti indicati ai numeri 1) e 2) del precedente comma, quando ricorrono speciali circostanze che abbiano provocato un effettivo maggior calo nel trasporto dei prodotti per via mare od a mezzo oleodotto ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do ora lettura degli articoli 9, 10 e 11, che rimangono invariati.

Art. 9.

L'articolo 15 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Se le deficienze, di cui al precedente articolo, superano i cali in esso stabiliti, in misura non eccedente il 2 per cento, è dovuta l'imposta di fabbricazione sulla quantità eccedente.

« Se le deficienze superano i cali in misura eccedente il 2 per cento, non si fa luogo ad abbuono d'imposta e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dal presente decreto, è dovuta l'imposta su tutta la quantità mancante ».

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 14,15 e 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituiti con gli articoli 8, 9 e 19 della presente legge, si applicano, agli effetti dell'abbuono dei diritti di confine, anche per le deficienze riscontrate negli inventari dei prodotti petroliferi di provenienza estera custoditi nei depositi doganali dati in affitto o di proprietà privata e per le deficienze rispetto alla bolletta di cauzione riscontrate all'arrivo degli stessi prodotti trasportati per via mare, per via d'acqua interna, per mezzo di oleodotti, ovvero per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi).

Art. 11.

Nelle raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati è consentito:

a) aggiungere ai prodotti petroliferi, per migliorarne le caratteristiche, additivi in quantità non superiore al 5 per cento;

b) miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, tra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti pe-

troliferi aventi particolari caratteristiche ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10-B della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni.

Sugli additivi di cui alla lettera *a*) è applicata l'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto cui sono aggiunti.

I prodotti e le sostanze che concorrono a formare le miscele di cui alla lettera *b*) sono assoggettati all'imposta prevista per il componente petrolifero maggiormente tassato.

Non sono assoggettati all'imposta di cui al secondo e terzo comma:

1) l'etilfluido aggiunto alla benzina;

2) gli olii vegetali, gli acidi grassi, gli olii ed i grassi animali impiegati nell'additivazione e nelle miscele di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma;

3) le sostanze aggiunte agli olii minerali per la preparazione, in miscela con saponi, di grassi lubrificanti (unti da carro) di consistenza pastosa alla temperatura di 25°-30° C.

Al trattamento previsto dal secondo, terzo e quarto comma sono assoggettati i prodotti e le miscele di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma provenienti dall'estero.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire, stabilendone le modalità, che, in opifici diversi da quelli previsti dal primo comma, i prodotti petroliferi liberi da tributi siano additivati o miscelati nei modi sopra indicati previo pagamento della differenza fra l'imposta di cui ai commi precedenti e quella assolta sui prodotti petroliferi impiegati.

SPAGNOLLI, *relatore*. All'articolo 12, dopo il secondo comma, la Camera ne ha aggiunto altri quattro, che riguardano la disciplina degli oneri fiscali sui miscelati: alla Camera si è svolta in proposito una ampia discussione, della quale manca il resoconto particolareggiato. Come si sa questi « miscelati » vengono chiamati i « proletari del petrolio ».

Non si hanno, ripeto, spiegazioni sulle modifiche apportate dalla Camera all'articolo 12.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Posso darle io: all'ombra della fiscalità sono nate queste aziende di depurazione di olii minerati esausti, cioè adoperati. E se non ci fosse dazio — ci si domanda — ci sarebbe interesse a fare questa operazione di rigenerazione? No: non ci sarebbe evidentemente interesse; ed allora questa gente, approfittando dello squilibrio tra i prodotti gravati da dazio e i rigenerati, ha messo su delle piccole aziende per la lavorazione degli olii minerali, ritenendo in tal modo di consentire l'utilizzazione di un prodotto nazionale in luogo di quello importato. La sostanza vera è che essi hanno interesse a produrre soltanto in quanto la maggiore spesa che è inerente a questo lavoro di trasformazione viene compensata da un minore gravame fiscale. E siccome la malattia del guadagno è una malattia che si estende e si espande a vista d'occhio, è nato a Trieste un bellissimo stabilimento nuovo per la rigenerazione degli olii minerali.

Con i commi aggiunti noi cerchiamo di salvare la situazione di coloro che hanno creato piccole e medie aziende, e di impedire che ne sorgano altre; perchè ormai quelle che ci sono nessuno ha la forza e il coraggio di farle morire. Vi sono degli operai, si tratta di aiutare le zone depresse: questi ed altri argomenti hanno un certo valore, ma tutti cadrebbero se l'operazione economicamente non fosse attiva. Ora tale operazione diventa attiva solo per effetto della differenziazione fiscale; se ci fosse quella non vi sarebbe alcun interesse di produrre oli rigenerati. E in secondo luogo, se noi imponessimo, come tante e tante volte avevamo detto, di mettere sui barattoli dell'olio la parola « rigenerato », cesserebbe tale attività perchè nessuno comprerebbe più quei prodotti. Eppure in effetti l'olio rigenerato è ottimo e ne è stata fatta fornitura alle ferrovie ad un prezzo inferiore al dazio!

Dinanzi a questa situazione non si poteva stabilire altrimenti di quanto disposto con il provvedimento di legge, e cioè che per

far sorgere altre aziende occorre l'autorizzazione del Ministero delle finanze, il quale la dà solo a determinate costose condizioni.

O L I V A . D'altra parte, se l'autorizzazione non venisse concessa, l'azienda dovrebbe pagare intera l'imposta e non vi sarebbe più vantaggio alcuno per procedere alla lavorazione.

S P A G N O L L I , *relatore*. Ritengo che noi dobbiamo essere comprensivi ed approvare questa norma, con la quale si salvano circa duemila piccole aziende.

P R E S I D E N T E . Do lettura dei suddetti commi aggiuntivi dell'articolo 12, cominciando dal primo, che diviene terzo comma dell'articolo stesso:

« I prodotti di cui al precedente comma, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza di imposta, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma aggiuntivo che diviene quarto comma dell'articolo:

« Ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di impianti industriali per la produzione e la lavorazione di prodotti petroliferi, coloro i quali intendano esercitare l'attività di rigenerazione di cui al primo comma per ottenere prodotti da immettere in consumo col trattamento previsto dal secondo comma, debbono munirsi della preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze indicando, nella relativa domanda, oltre il nome della ditta e di chi la rappresenta, la località nella quale si trova l'opificio, i locali di cui si compone, il tipo e la potenzialità degli impianti, i processi di lavorazione nonchè la qualità e la quantità delle materie prime da trattare e dei prodotti finiti da immettere in consumo ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma aggiuntivo, che prende il numero di quinto:

« Uguale autorizzazione preventiva debbono ottenere coloro i quali intendano comunque modificare i propri impianti, variare la qualità od aumentare la quantità delle materie prime e dei prodotti finiti ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ed infine do lettura dell'ulteriore comma aggiuntivo che diventa il sesto dell'articolo 12.

« Per l'immissione in consumo, senza la predetta autorizzazione, di prodotti petroliferi ottenuti ai sensi del primo comma dovrà essere corrisposta l'imposta di fabbricazione ad aliquota intera ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12 così come risulta con le modificazioni testè approvate, che comportano anche lievi modifiche di coordinamento ai commi settimo e ottavo.

Art. 12.

Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonchè, per quanto riguarda i prodotti ottenuti, ai vincoli di circolazione e di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 25 per cento

dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.

I prodotti di cui al precedente comma, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza di imposta, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di impianti industriali per la produzione e la lavorazione di prodotti petroliferi, coloro i quali intendano esercitare l'attività di rigenerazione di cui al primo comma per ottenere prodotti da immettere in consumo col trattamento previsto dal secondo comma, debbono munirsi della preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze indicando, nella relativa domanda, oltre il nome della ditta e di chi la rappresenta, la località nella quale si trova l'opificio, i locali di cui si compone, il tipo e la potenzialità degli impianti, i processi di lavorazione nonchè la qualità e la quantità delle materie prime da trattare e dei prodotti finiti da immettere in consumo.

Uguale autorizzazione preventiva debbono ottenere coloro i quali intendano comunque modificare i propri impianti, variare la qualità od aumentare la quantità delle materie prime e dei prodotti finiti.

Per la immissione in consumo, senza la predetta autorizzazione, di prodotti petroliferi ottenuti ai sensi del primo comma dovrà essere corrisposta l'imposta di fabbricazione ad aliquota intera.

Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al secondo e sesto comma gli oli minerali lubrificanti ricuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma e sono altresì esenti dall'imposta di cui al secondo e sesto comma:

a) la benzina ricuperata nelle smacchiatorie o lavanderie dopo i lavori in cui sia stata impiegata;

b) i prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, ricuperati negli stabilimenti industriali per il diretto riempiego nei processi di lavorazione in cui furono usati.

Do quindi lettura degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 invariati.

Art. 13.

L'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei depositi, nei magazzini annessi alle fabbriche od ai depositi, od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, anche se di proprietà di terzi.

« Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge ».

Art. 14.

L'Amministrazione finanziaria può esonerare dall'obbligo di prestare la cauzione dovuta per il deposito le ditte di notoria solidità che impiegano oli minerali in usi industriali agevolati ovvero li estraggono dal sottosuolo nazionale, purchè i prodotti siano custoditi in cisternoni metallici.

Art. 15.

In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale relativa all'esportazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con diritto all'abbuono od alla restituzione dei tributi, l'esportatore, entro i ter-

mini prescritti, può presentare domanda, diretta alla competente Intendenza di finanza, per ottenere che l'abbuono o la restituzione vengano effettuati in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale.

Scaduto il termine di prescrizione, la dogana che emise la bolletta ne rilascia il duplicato osservate le disposizioni del regolamento doganale.

Art. 16.

Chiunque detiene, in quantità superiore ad un quintale, i prodotti di cui al precedente articolo 1, a qualsiasi uso destinati, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la quantità e la qualità dei prodotti nonchè l'uso a cui essi sono destinati. La denuncia vale anche agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Nello stesso termine deve essere presentata la denuncia di fabbrica da chi già produce i prodotti stessi.

L'ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, dispone la vigilanza sulle lavorazioni e liquida il tributo gravante sui prodotti che vi sono soggetti. La somma dovuta deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata la indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 17.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.

All'articolo 18 è stato aggiunto, dalla Camera dei deputati, il seguente comma, in relazione alle modificazioni apportate all'articolo 12:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che miscelano i prodotti petroliferi di cui al comma terzo del precedente articolo 12 della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 18 quale risulta con la suddetta aggiunta.

Art. 18.

L'articolo 23-*ter* inserito nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificato con l'articolo 10 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Chiunque senza esserne autorizzato dall'Amministrazione finanziaria miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su uno qualsiasi dei prodotti impiegati nella miscela ovvero miscela prodotti petroliferi liberi da tributi con altre sostanze per ottenere prodotti soggetti all'imposta di cui all'articolo 1 ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10-B della tariffa dei dazi doganali d'im-

portazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo della imposta medesima ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

« Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa anzidetta.

« La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

« Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

« Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

« Le disposizioni dei commi quarto e quinto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 56 e 240 del Codice penale.

« Qualora dalle operazioni di cui al primo comma si ottengano prodotti per i quali non è dovuto supplemento d'imposta di fabbricazione si applica l'ammenda fino a lire ottantamila ».

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che miscelano i prodotti petroliferi di cui al comma terzo del precedente articolo 12 della presente legge.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 19, che è rimasto invariato.

Art. 19.

L'articolo 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 15 si applica l'ammenda:

a) non minore del decimo nè maggiore dell'ammontare della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate all'arrivo dei prodotti petroliferi trasportati con bolletta di cauzione;

b) non minore della metà nè maggiore del triplo della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate nella verificazione dei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata.

« La pena di cui alla lettera *a*) si applica anche nel caso che i prodotti petroliferi spediti con bolletta di cauzione non giungono a destinazione.

« Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità tra i prodotti petroliferi destinati all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe abbuonata o restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

« La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando la differenza fra i diritti di cui è stato chiesto l'abbuono o la restituzione e quelli effettivamente da abbuonare o da restituire secondo il risultato della visita non supera il 5 per cento ».

All'articolo 20, del quale do lettura, nel primo comma, in relazione alle modifiche all'articolo 12, le parole « terzo comma » sono state sostituite con le altre « settimo comma ».

Art. 20.

Chiunque non osserva le modalità per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 ed al settimo comma dell'articolo 12 è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila salvo che il fatto costituisca reato piu grave.

All'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, dopo le parole: « agli usi previsti dalla tabella *A* », sono inserite le parole: « lettera *b*), n. 3 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 21, 22 e 23, rimasti invariati.

Art. 21.

L'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Chiunque esercita un deposito di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'articolo 1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000.

« Se nella verificazione dei depositi liberi di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, nonchè delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo. Se la eccedenza riscontrata non supera l'1 per cento rapportato alla quantità estratta, l'esercente è punito con la sola ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

« Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti:

a) degli esercenti depositi liberi di olii minerali, per le eccedenze di olio combustibile non superiori all'1 per cento della quantità estratta, rinvenute in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico;

b) degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio, per le eccedenze di carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base della verifica.

« Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque, essendovi obbligato, non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, con i documenti che vi devono essere annessi, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non conservi o non esibisca, a richiesta degli organi incaricati del controllo, i certificati di provenienza.

« Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente, l'esistenza accertata di una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati: per le eccedenze, dal terzo comma del presente articolo e, per le deficienze, entro quelli stabiliti dall'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ».

Art. 22.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 23.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 avranno effetto a partire dal 180° giorno dalla entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data resterà abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

Nella tabella *A*, lettera *B*), al punto 3), dopo la parola « destinata » la Camera dei deputati ha aggiunto le altre « a generare direttamente, mediante impianti fissi, ener-

gia elettrica per gli usi delle aziende agricole ». Inoltre le parole « 30 C.V. » sono state sostituite con le altre « 40 C.V. ».

R O N Z A . E errato, perchè non riporta la parola « fissi » che è nell'articolo.

S P A G N O L L I , *relatore*. Per la benzina è specificato.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Ma non per la nafta, perchè non vale la pena.

P R E S I D E N T E , metto in votazione le suddette modificazioni.

(*Sono approvate*).

Al punto 1) della lettera *C*) della stessa tabella, dopo la parola « destinato », sono state aggiunte le altre: « a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole ». Nella lettera *D*) è stato soppresso il punto 6). Al punto 4) della lettera *E*), dopo la parola « destinati », sono state aggiunte le altre: « a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ». Infine alla lettera *P*), punto 3), sono state aggiunte, dopo le parole « destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile », le altre: « ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici ».

Metto ai voti i suddetti emendamenti.

(*Sono approvati*).

Do lettura dell'intera tabella *A*, nel testo così modificato.

TABELLA *A*

OLI DI PETROLIO, OLI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE IN ESENZIONE D'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE:

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

A) *Oli minerali greggi, naturali:*

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
3) destinati alla lavorazione;
4) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti sino a 300°;
5) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli schisti bituminosi per la produzione di cemento, limitatamente agli oli greggi ricavati dagli stessi schisti bituminosi lavorati.

B) *Benzina:*

1) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato;
2) impiegata per l'azionamento del naviglio della Guardia di finanza;
3) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purché la potenza dei motori non sia superiore a 40 C. V. e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi.

   È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 C. V. e siano adibite a lavori per conto di terzi.

C) *Petrolio:*

1) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
2) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

D) *Lubrificanti:*

1) destinati alla produzione di oli minerali bianchi e per trasformatori;
2) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;

3) « Petrolatum Stok » destinato alla fabbricazione di vasellina e di paraffina;
4) destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
5) da usare direttamente nei motori delle navi mercantili nei porti dello Stato.

E) *Oli da gas e residui della lavorazione:*

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
3) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie in gestione commissariale governativa nonché per l'azionamento dei natanti della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda;
4) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
5) destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;
6) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;
7) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonché viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti;
8) impiegati per l'azionamento delle pompe adibite alla regolazione del livello della acqua nelle valli da pesca e per il funzionamento delle macchine destinate al prosciugamento ed alla sitemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

F) *Residui della lavorazione:*

1) destinati alla costruzione e alla conservazione delle pubbliche strade, limitatamente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C.;
2) destinati alla produzione, mediante fusione o miscele, di bitumi e di conglomerati a base dei medesimi, limitatamente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C.;
3) destinati alla trasformazione in altri prodotti petrolici;
4) destinati all'industria della calciocianamide;
5) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

G) *Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti altri:*

1) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati:

a) da società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ai fini dell'esercizio di tali servizi nonché per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale;

b) da società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea;

2) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aereo Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati, noché nelle scuole private di pilotaggio aereo, purché queste ultime applichino agli allievi tariffe non superiori a quelle della scuola dell'Aereo Club della corripsondente sede provinciale ovvero della sede più vicina, fino al quantitativo massimo annuo di tonnellate 1.500 di carburante e di tonnellate 150 di lubrificante;

3) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.) accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri, nonché ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta presentata al Ministero delle finanze, per il tramite di quello degli affari esteri.

H) *Oli minerali:*

1) destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti petrolici eventualmente ottenuti nel ciclo di lavorazione.

Sono ammessi allo stesso trattamento fiscale gli olii minerali che, senza subire trasformazione, vengono impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nei processi di lavorazione di cui sopra per assicurare il funzionamento degli impianti o nella fabbricazione della gomma sintetica;

2) destinati alla produzione di idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili), di miscele di isomeri, di estratti aromatici e prodotti di composizione simile nonché di miscele di alchibenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie;

3) oli minerali e prodotti che li contengono destinati alla flottazione dei minerali metallici.

I) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a* 55° C., *nei quali il distillato a* 225° C. *sia inferiore al 95 per cento in volume ed a* 300° C. *sia almeno il 90 per cento in volume:*

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie o presso gli stabilimenti in cui siano stati prodotti;

2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a KW. 500;

3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

4) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sosostanze asfaltiche e peciose, nonché viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti.

Per gli oli minerali non raffinati provenienti dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa aventi le caratteristiche sopra specificate, le agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) hanno effetto dal 3 marzo 1961.

L) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla lavorazione del petrolio naturale greggio distillanti non oltre la temperatura di* 330° C. *a pressione normale:*

1) destinati ad essere miscelati, nella stessa raffineria in cui vengono ottenuti, con bitumi di petrolio, per la produzione di bitumi liquidi, da impiegare nella costruzione e conservazione delle pubbliche strade.

I bitumi liquidi prodotti debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) oli distillanti fino alla temperatura di 360° C. (termometro immerso nel liquido e a pressione normale) non superiori al 35 per cento in peso;

b) penetrazione Down (100 gr.; 25° C.; 5''), determinata sul residuo della distillazione di cui alla lettera *a*), compresa tra 80 e 350 decimillimetri;

c) punto di rammollimento palla ed anello (ASTM D36-26) del residuo ottenuto dalla distillazione di cui alla lettera *a*) superiore a 25° C.

M) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a* 5° C.*:*

1) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

N) *Miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a* 5° C.*:*

1) destinate ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

O) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) destinati ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petrolici.
2) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile.

P) *Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie*:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono state prodotte;
2) destinate alla produzione di detersivi e di detergenti;
3) destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici;
4) destinate alla lavorazione per ottenere isomeri isolati o frazioni ristrette di distillati Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di lavorazione.

(*È approvata*).

Do infine lettura delle tabelle *B* e *C*, che non hanno subìto alcuna modificazione.

TABELLA *B*

OLI DI PETROLIO, OLI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA DI FABBRACAZIONE SOTTO LA OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE:

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
A) *Oli minerali greggi, naturali;*	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni . .	250
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene	250
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	250
B) *Benzina:*	
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo e non eccedente in goni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza	5.250
(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente Nazionale delle Industrie Turistiche e dall'Automobile Club d'Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo).	
2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone entro i seguenti quantitativi:	
a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza fra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta	5.250

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
3) destinata al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria	5.250
4) consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto	5.250
5) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale .	1.660
6) destinata all'Amministrazione della difesa per essere impiegata per l'azionamento degli aerei militari a reazione . . . . . (L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « jet-fuel JP 4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	885
C) *Acqua ragia minerale:*	
impiegata nella fabbricazione di vernici	4.200
D) *Petrolio:*	
1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria	4.000
2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale .	1.320
3) destinato ad uso di riscaldamento domestico	1.000
4) destinato all'Amministrazione della difesa, per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione . . . . . (L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « cherosene » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	600
E) *Oli da gas:*	
1) da usare direttamente come combustibili	5.400
2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria	3.000
3) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale .	250

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
4) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	250
5) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	250
F) *Residui della lavorazione:*	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi	250
b) semifluidi	320
c) fluidi	370
d) fluidissimi	440
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	250
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	250
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	250
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	250
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi	2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	2.000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente ai residui densi	175
9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli minerali lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, ai residui della lavorazione densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi	
G) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a* 5° C.:	
1) impiegati nella fabbricazione di vernici	4.200
H) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*	
1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o residui della lavorazione, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	250

TABELLA C

CARATTERISTICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA CORRISPONDENTE SOVRAIMPOSTA DI CONFINE:

A) *Oli minerali greggi, naturali:*

1) Si classificano come « oli minerali greggi, naturali » gli oli greggi di petrolio provenienti dai giacimenti di petrolio (comuni o di condensazione) nonché gli oli greggi provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili. Gli oli greggi così ottenuti possono essere stati sottoposti soltanto alle seguenti operazioni:

decantazione;

desalificazione;

disidratazione;

stabilizzazione per regolarizzare la tensione di vapore;

eliminazione di frazioni molto leggere allo scopo di riimmetterle nel giacimento, per migliorare il drenaggio e mantenere la pressione;

aggiunta di idrocarburi precedentemente recuperati con metodi fisici durante i trattamenti sopracitati (con esclusione di ogni altra aggiunta di idrocarburi);

ogni altra operazione di minima importanza che non modifichi il carattere essenziale del prodotto. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade né quali lubrificanti e dovranno avere una curva di distillazione regolare.

2) È equiparato agli « oli minerali greggi, naturali » l'olio greggio di petrolio naturale estratto dal sottosuolo in miscela con i diluenti di cui alla tabella *A*, lettera *E*), punto 7), e lettera I), punto 4).

3) per essere ammessi al trattamento degli « oli minerali greggi, naturali, da usare direttamente come combustibili », i prodotti di cui ai punti 1) e 2) devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale. Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale.

Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli minerali greggi, naturali aventi un contenuto di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale superiore al 20 per cento ma inferiore al 26 per cento in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentano un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo « Conradson », non inferiore al 10 per cento in peso.

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300° C. degli oli minerali greggi naturali e dei residui della lavorazione saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite. La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300° C. è eseguita col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

B) *Benzina:*

Si classificano come « benzina » le miscele di idrocarburi liquidi alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallo-citrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21° C. e nelle quali il distillato a 225° C. sia in misura non inferiore a 95 per cento in volume.

C) *Acqua ragia minerale:*

Si classificano come « acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità (Abel) non inferiore a 21° C., non contenenti più del 15 per cento in volume di prodotti distillanti fino a 150° C. e che distillano per almeno il 95 per cento in volume alla temperatura di 225° C.

D) *Petrolio:*

Si classificano come « petrolio » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21° C., nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura non inferiore a 145° C. e la fine non prima di 250° C. e con almeno il 90 per cento in volume di distillato a 300° C.

Si classificano come « petrolio » anche le miscele di idrocarburi destinate all'azionamento dei motori a reazione per aviazione nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura non inferiore a 135° C. e la fine non prima di 235° C. purché presentino le altre caratteristiche stabilite per il « petrolio ».

E) *Oli da gas:*

1) Si classificano come « oli da gas » le miscele di idrocarburi liquide, alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky Martins) non inferiore a 55° C. e nelle quali l'inizio della distillazione avvenga a temperatura non inferiore a 165° C. e la fine non prima di 360° C. e con almeno l'87 per cento in volume di distillato a 350° C. (metodo A. S. T. M.).
2) Per essere ammessi al trattamento degli « oli da gas da usare direttamente come combustibili », gli oli da gas devono presentare un colore non inferiore al numero 1,5 della scala del colorimetro Union (determinazione A. S. T. M., numero 155-45 T), una viscosità a 38° C. compresa fra 1,1 e 1,6 gradi Engler e una curva di distillazione (metodo A. S. T. M.) con inizio superiore a 170° C., con distillato in volume a 250° C. inferiore al 65 per cento, a 300° C. inferiore all'80 per cento ma superiore al 60 per cento e a 350° C. maggiore od uguale all'87 per cento.

F) *Lubrificanti:*

1) Si classificano come « lubrificanti » gli oli minerali che presentano un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità a 20° C. superiore a 2° Engler e con distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume.
2) Si classificano come « Lubrificanti bianchi » i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio.

G) *Residui della lavorazione:*

1) Si classificano come « residui della lavorazione » i residui della specie di colore nerastro aventi:

a) un distillato a 300° C. inferiore al 60 per cento in volume (metodo A. S. T. M.);

b) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accerta osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

c) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky-Martins) non inferiore a 65° C. ma non superiore a 125° C.

Si classificano come « residui della lavorazione » anche i residui aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ed un punto di infiammabilità (Pensky Martins) compreso tra 125° C. e 160° C. purché il contenuto in sostanze peciose, determinato trattando il prodotto, diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolfonabile con acido solforico concentrato a 66° Bè, sia superiore al 50 per cento in volume.

Agli effetti del trattamento daziario previsto dalla voce 27.10-A.VI.a.2. della tariffa dei dazi doganali d'importazione si considerano come « residui della lavorazione degli oli di petrolio ecc. da usare direttamente come combustibili nei motori » i residui della specie non atti alla lubrificazione né alla illuminazione, aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

2) Per essere ammessi al trattamento dei « residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni » i residui della lavorazione debbono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui al primo e secondo comma del precedente punto 1):

I) densi: viscosità a 50° C. superiore a 7 gradi Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

II) semifluidi: viscosità a 50° C. superiore a 5 gradi Engler ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

III) fluidi: viscosità a 50° C. da 3 a 5 gradi Engler (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2. da accertarsi come sopra;

IV) fluidissimi: viscosità a 50° C. inferiore a 3 gradi Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

H) È consentità nei depositi doganali, nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa la miscela dei residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali e dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili nonché degli oli da gas e di questi ultimi con i detti residui, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche

richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima. Nelle stesse miscele può essere altresì impiegato l'olio greggio di petrolio naturale avente le caratteristiche di cui alla lettera A), n. 3), della presente tabella.

I) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi:*

1) Si classificano come « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21° C.

L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) Si classificano come « estratti aromatici e prodotti di composizione simile » gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonché i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso.

M) *Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie:*

1) Si classificano come « miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie » i miscugli degli idrocarburi alchil-arilici, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimento di sintesi, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura superiore ai cinque gradi centigradi, nonché le miscele di tali prodotti con percentuale non prevalente di idrocarburi di altra specie ed impurità diverse.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Conti ed altri: « Autorizzazione alla cessione in proprietà al comune di Piacenza di metri quadrati 36.170, dell'immobile sito in Piacenza denominato " ex Caserma Zanardi Landi " in contropartita della costruzione di edificio per gli Uffici finanziari, della cessione in proprietà allo Stato dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 in zona " Molini degli orti " e della rinuncia a rivendicare metri quadrati 2.650, posti sempre in Piacenza, in località " Barriera Torino " » (2357)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Conti, Caroli, Mott, Zelioli Lanzini, Romano Domenico, Bussi, Cenini, Tirabassi, Magliano e Lorenzi: « Autorizzazione alla cessione in proprietà al comune di Piacenza di metri quadrati 36.170, dell'immobile sito in Piacenza denominato " ex Caserma Zanardi Landi " in contropartita della costruzione di edificio per gli Uffici finanziari, della cessione in proprietà allo Stato dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 in zona " Molini degli orti " e della rinuncia a rivendicare metri quadrati 2.650, posti sempre in Piacenza, in località " Barriera Torino ".

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la cessione in proprietà a favore del comune di Piacenza di una parte, estesa circa metri quadrati 36.170, dell'immobile di proprietà dello Stato sito in detto capoluogo, denominato « ex caserma Zanardi Landi », in cambio, alla pari:

a) della costruzione del costo presuntivo di non oltre trecento milioni, a cura e spese del Comune — su altra parte dell'area di sedime del predetto stabile, estesa circa metri quadrati 3.000 — di un edificio per la sistemazione degli Uffici finanziari, del tesoro e del Comando Gruppo G. F. e P. T., secondo progetto da concordare;

b) della cessione in proprietà dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 sita in Piacenza, « zona Molini degli orti », utilizzata per la costruzione di alloggi per senza-tetto;

c) della rinuncia a qualsiasi azione esperibile per la rivendica del suolo di circa metri quadrati 2.650 sito in Piacenza, Barriera Torino, dal Comune donato alla federazione fascista e poi devoluto allo Stato.

All'approvazione dell'atto da stipulare per l'assunzione reciproca dell'impegno a concretare i suindicati negozi, nonchè dell'atto da stipulare, dopo la costruzione dell'edificio di cui al punto *a*), per i necessari formali trasferimenti dei beni e per la rinuncia di cui al punto *c*) sarà provveduto con decreti del Ministero delle finanze.

Poichè il relatore, senatore Cenini, è impegnato in altra Commissione, prego il senatore Spagnolli di voler riferire in sua vece.

S P A G N O L L I , *f.f. relatore*. La questione è molto semplice. Su una gran parte della zona demaniale di cui trattasi, di metri quadrati 39.170, e precisamente su una estensione di metri quadrati 36.170, il comune di Piacenza intende realizzare costruzioni edilizie. Su detto terreno esiste il complesso immobiliare denominato « ex Caserma Zanardi Landi » di cui lo Stato è proprietario e di cui il Ministero della difesa ha pronunciato la dismissione. Ora, come contropartita, il comune di Piacenza sarebbe disposto a costruire sui rimanenti 3.000 metri dell'area messa a disposizione del Ministero della difesa, un edificio per gli Uffici finanziari, a cedere allo Stato in proprietà, sempre in Piacenza, un'area comunale di circa metri quadrati 10.760 in zona « Molini degli orti », a rinunciare a rivendicare metri quadrati 2.650 in località « Barriera Torino ».

Fra la proprietà demaniale da cedere e queste tre voci di contropartita, in relazione alla valutazione fatta dal perito dell'Ufficio tecnico erariale, emerge un trascura-

bile conguaglio di lire 6.310.000; però, in considerazione di una situazione particolarmente favorevole al Demanio, perchè gli uffici finanziari avranno la possibilità di essere collocati nel costruendo edificio, si è ritenuto di poter consentire la sopracitata differenza. E quindi è stato così formulato l'articolo unico.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze.* Alla fine dell'articolo unico bisogna aggiungere: « sentito il parere del Consiglio di Stato ». Per il resto sono assolutamente favorevole per due motivi: primo, che sono andato anche personalmente a vedere di che cosa si trattava e secondariamente perchè il raggruppamento degli uffici finanziari rappresenta non solo una necessità dal punto di vista del servizio, ma anche una necessità dal punto di vista finanziario, poichè mentre attualmente la « ex caserma Zanardi Landi » non rende assolutamente niente, noi conseguiremo un vantaggio realizzando l'edificio per gli Uffici finanziari, e nello stesso tempo dal provvedimento sarà avvantaggiato il Comune di cui trattasi. Quindi, proprio sinceramente, ritengo di poter essere ampiamente favorevole. Avrei preso l'iniziativa io stesso se la trafila non fosse stata eccessivamente lunga; e quindi è stato meglio che l'iniziativa l'abbiano presa i parlamentari.

P R E S I D E N T E . A questo articolo unico e stato presentato dal Governo il seguente emendamento aggiuntivo: alla fine dell'articolo, togliere il punto, mettere una virgola, ed aggiungere le parole « sentito il parere del Consiglio di Stato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,55.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari